



## **CONSORZIO CULTURALE del Monfalconese**

### **STATUTO**

(L.R. n. 1 del 09.01.2006)

#### **Art. 1**

##### **Costituzione del Consorzio**

1. Fra i Comuni di Doberdò del Lago Doberdob, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, e il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina è costituito un Consorzio.
2. Al Consorzio si applica la normativa vigente in materia di ordinamento comunale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed in particolare l'art. 24 della L.R. n. 1/2006 "ConSORZI fra enti locali e altri enti pubblici".
3. Ogni qualvolta la normativa di settore faccia riferimento alla popolazione legale ai fini dell'applicazione degli istituti giuridico-contabili, il Consorzio viene strutturalmente equiparato al Comune consorziato con il minor numero di abitanti rilevati dall'ultimo censimento ufficiale.

#### **Art. 2**

##### **Denominazione e sede**

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Culturale del Monfalconese"; ha sede legale in Ronchi dei Legionari e sedi di servizio nelle sedi degli Enti consorziati.

#### **Art. 3**

##### **Finalità istituzionali**

1. Il Consorzio, ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione italiana e delle linee guida della Costituzione Europea promuove lo sviluppo e la tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera con le finalità indicate nella Convenzione, e precisamente:
  - a. valorizzazione e promozione della cultura;
  - b. promozione di studi e ricerche storiche;
  - c. valorizzazione, conservazione e diffusione pubblica dell'informazione, con particolare riguardo a quella in forma scritta e multimediale, promozione e valorizzazione del servizio di pubblica lettura con particolare riferimento al funzionamento della rete bibliotecaria territoriale;
  - d. conservazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio fotografico storico e promozione dell'uso della fotografia come strumento di espressione e documentazione;
  - e. salvaguardia, recupero, conservazione e valorizzazione della memoria storica delle comunità locali, attraverso la catalogazione, la conservazione, la ricerca e il recupero di documenti autobiografici scritti e audiovisivi;
  - f. valorizzazione delle risorse culturali, e l'organizzazione di iniziative tendenti a promuovere l'intera area nelle sue componenti culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico degli enti aderenti;
  - g. partecipazione ad attività socio culturali di preminente interesse nel territorio di competenza del Consorzio

**Art. 4**  
**Principio di sussidiarietà**

1. In applicazione dell'art.118 della Costituzione, il Consorzio ispira la propria attività al principio di sussidiarietà, favorendo le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di competenza del Consorzio.

**Art. 5**  
**Modalità gestionali**

1. Il Consorzio adempie ai propri fini:
  - A. direttamente con i propri uffici
  - B. Mediante convenzioni e accordi di programma con altri Enti, pubblici o privati
  - C. Mediante la partecipazione, maggioritaria o minoritaria, in Enti di diritto privato quali Associazioni senza fini di lucro, cooperative, cooperative sociali.
  - D. Avvalendosi di Enti dipendenti, anche di diritto privato.
2. Per le finalità di cui all'art. 3 e del precedente comma 1, il Consorzio attiva i seguenti servizi, se del caso da ordinarsi con apposito regolamento:
  - a. Ecomuseo comprendente in particolare le attività di:
    - Ricerca storica e Archivio della memoria;
    - Fototeca e Centro di documentazione fotografica;
  - b. Edizioni del Consorzio Culturale del Monfalconese (pubblicazioni monografiche e periodiche, editoria elettronica, prodotti multimediali);
  - c. Biblioteca specializzata nei settori di competenza;
  - d. Sistema Bibliotecario Territoriale;
  - e. [abrogato]
  - f. Attività di formazione ed aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
3. L'Assemblea consortile, garantita la piena funzionalità dei servizi di cui sopra, è autorizzata a sviluppare programmi ed elaborare iniziative in ogni ambito culturale.

**Art. 6**  
**Iniziative di promozione della cultura slovena.**

1. Il Consorzio promuove, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali iniziative di valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della comunità linguistica storica slovena, direttamente o come attività di supporto alle Amministrazioni consorziate o convenzionate.

**Art. 7**  
**Rapporto con la scuola e l'associazionismo**

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 3, il Consorzio opererà in modo da rendere possibile la massima collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'associazionismo.

**Art. 8**  
**Servizi e prodotti a domanda**

1. Per la realizzazione di servizi e prodotti a domanda, inseriti nel piano annuale di gestione, gli Enti aderenti o terzi esterni, si impegnano preventivamente a coprire almeno i costi di produzione, come previsto in Convenzione. Possono inoltre mettere a disposizione risorse umane e tecniche, nonché ogni strumento didattico, scientifico, tecnologico, di documentazione e di informazione idoneo a conseguire le finalità previste nel presente Statuto.

**Art. 9**  
**Regolamento dei servizi**

1. Le strutture e i mezzi del Consorzio Culturale del Monfalconese, sono al servizio della comunità territoriale.
2. La gestione è disciplinata da un Regolamento di organizzazione che definisce gli organigrammi del personale tecnico ed amministrativo, destinato ai vari servizi, con l'indicazione delle attribuzioni funzionali, dello stato giuridico e del trattamento economico.

**Art. 10**  
**Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) Assemblea dei legali rappresentanti degli Enti;
  - b) Consiglio d'Amministrazione;
  - c) Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - e) Direttore.

**Art. 11**  
**Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati e dai Rappresentanti legali degli altri Enti Aderenti o loro delegati,
2. I membri dell'Assemblea restano in carica fino a tanto che non decadono dalle loro funzioni, o, in caso di delega, con il venir meno dell'atto di delega.
3. La quota di partecipazione dei Comuni consorziati è determinata in rapporto agli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, dividendo il numero degli stessi per 100 (cento) e arrotondando il risultato all'unità inferiore o superiore, se i decimali sono rispettivamente inferiori o uguali a 50 centesimi, o superiori a 50 centesimi, mentre per gli altri Enti pubblici viene stabilita di comune accordo, al momento dell'adesione, una cifra di "abitanti equivalenti", proporzionata alla quantità e qualità dei servizi richiesti e da fornire da parte del Consorzio. Tale cifra potrà essere riconsiderata ogni tre anni in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

**Art. 12**  
**Competenze dell'Assemblea**

1. Spetta all'Assemblea deliberare:
  - a. l'elezione del Presidente dell'Assemblea;
  - b. la nomina del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente;
  - c. la formazione dei programmi generali di attività del Consorzio, compresi i criteri relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;
  - d. l'approvazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale, le relative variazioni di bilancio, ed il conto consuntivo;
  - e. l'approvazione dei regolamenti consortili non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e le loro modifiche;
  - f. l'approvazione dello statuto e le modifiche dello stesso, in base all'art. 24 della L.R. n. 1/2006, comma 3;
  - g. la contrazione di mutui;
  - h. gli acquisti, le alienazioni e le relative permutate dei beni immobili, qualora non siano stati previsti in programmi generali di attività;
  - i. l'istituzione di commissioni;
  - j. l'attribuzione dell'indennità di carica a favore del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione;

- k. L'accoglimento della richiesta di adesione al Consorzio da parte di altri Comuni o altri Enti pubblici e la definizione per questi ultimi della cifra di "abitanti equivalenti";
- l. La nomina del Revisore dei Conti, iscritto all'albo dei Revisori contabili.

### **Art. 13** **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente mediante lettera spedita ai singoli membri almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata tale termine può essere ridotto a tre.
2. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente dell'Assemblea dai membri della stessa che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione, o dal Consiglio d'Amministrazione.
3. La richiesta di convocazione deve contenere l'elencazione degli oggetti di cui si richiede la trattazione.
4. Nel caso di cui al 2. comma, l'Assemblea è convocata nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea non può deliberare se non intervengono almeno tanti membri che rappresentino la metà delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, che avrà luogo in giornata diversa, la seduta è valida con la partecipazione di tanti membri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione e la presenza di almeno 1/3 degli Enti consorziati.
6. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria due volte all'anno:
  - a) per l'approvazione dei bilanci;
  - b) per l'approvazione del Conto Consuntivo;
7. Alla seduta dell'Assemblea possono partecipare o essere convocati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio d'Amministrazione ed il Revisore dei Conti.
8. Alle deliberazioni degli organi collegiali del Consorzio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per le deliberazioni degli organi collegiali dei Comuni.

### **Art. 14** **Il Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa, nel suo seno, con votazione palese a maggioranza dei suoi componenti.
2. Viene eletto per la durata di cinque anni e decade qualora cessi di far parte dell'Assemblea.
3. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolve dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

### **Art. 15** **Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
  - b) compie tutti gli atti che, nell'ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti delle aziende speciali.

**Art. 16**  
**Il Segretario**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'individuazione di un segretario, che potrà essere nominato tra il personale dipendente di ruolo del Consorzio o fra persone esterne con idonea professionalità amministrativa. In mancanza di tale figura affida tali funzioni, in regime di lavoro autonomo (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo parziale, a un Segretario comunale in servizio o in quiescenza.
2. Egli in particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali avvalendosi del personale amministrativo del Consorzio.
3. L'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altre eventuali funzioni in capo al Segretario.

**Art. 17**  
**Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 (tre) componenti
2. Il Consiglio d'Amministrazione viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni.
3. L'elezione del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta, sottoscritta da almeno un terzo delle quote di partecipazione, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di consigliere e indicando il nome del Presidente.
4. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino, nei confronti del Consorzio, in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali nei confronti dei Comuni.

**Art. 18**  
**Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo istituzionale di individuazione degli obiettivi e di governo degli stessi all'interno degli indirizzi politico/programmatici dettati dall'Assemblea consortile. In tale veste sarà compito del Consiglio di amministrazione individuare nel piano di gestione i servizi e prodotti a domanda per i quali sarà previsto un sistema di controllo di gestione per la verifica dei costi.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione pertanto deliberare su tutte le materie che non siano demandate alla competenza dell'Assemblea consortile, del Presidente del Consorzio, del Direttore e dei responsabili dei servizi. Delibera inoltre, in via d'urgenza, le variazioni al bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea consortile nei termini e modi previsti dalle norme di legge in vigore.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la promozione o partecipazione ad altri Enti di diritto privato quali Associazioni senza scopo di lucro.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il marchio del Consorzio o di ulteriori marchi distintivi dei propri specifici servizi.
5. Sarà compito del Consiglio di Amministrazione eleggere nella sua prima seduta, al suo interno, un consigliere vicario.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'eventuale nomina di un comitato scientifico di riferimento

7. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio, presenta agli Enti aderenti il piano dettagliato dell'attività e degli assetti operativi del consorzio.

#### **Art. 19 Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi lo sostituisce ogni qual volta si ritiene necessario.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno due componenti.
3. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.
4. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari invitati a relazionare e riferire su particolari problemi, nonché il Revisore dei Conti.

#### **Art. 20 Decadenze**

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono decadere:
  - a. per dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti;
  - b. per il verificarsi di uno degli impedimenti di incapacità o incompatibilità previsti dalla legge;
  - c. per il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio stesso;
  - d. per mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri rappresentanti i due quinti delle quote. Se la mozione viene approvata il Presidente e il Consiglio di Amministrazione decadono
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea consortile, che deve essere riconvocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione entro i successivi 20 gg. nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d), ovvero per l'elezione del singolo componente decaduto per le altre cause.

#### **Art. 21 Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo di raccordo fra l'attività di indirizzo dell'Assemblea consortile e quella di governo del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unitarietà delle attività del Consorzio.
2. Spetta al Presidente:
  - a. rappresentare il Consorzio a tutti gli effetti di legge;
  - b. convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
  - c. vigilare sull'andamento generale del Consorzio e sull'operato del Direttore, affinché dia esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
  - d. assegnare con proprio atto di delega ai componenti il Consiglio d'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, specifici incarichi operativi.
  - e. nominare il Direttore, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  - f. nominare i responsabili dei Servizi.
  - g. nominare gli eventuali rappresentanti in seno ad altri Enti, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un altro Consigliere secondo l'ordine di anzianità.
4. I componenti del C.d.A. restano in carica fino alla nomina dei successori.

## **Art. 22 Decadenza**

1. Il Presidente decade dall'incarico nei seguenti casi:
  - a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta esecutiva;
  - b) per sopra evenienza di una delle cause di ineleggibilità a Consigliere comunale o incompatibilità prevista dalla legge;
  - c) per mozione di sfiducia come da art. 20 lett. e.

## **Art. 23 Indennità di carica**

1. L'indennità di carica da attribuire al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilita in una misura variabile dal minimo di un terzo al massimo stabilito della indennità per il sindaco del Comune consorziato con il minor numero di abitanti rilevati nell'ultimo censimento ufficiale, calcolato secondo l'ordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche in misura differenziata tra gli stessi.
2. Tale indennità viene stabilita annualmente dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di previsione.
3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione trovano provvisoriamente applicazione le indennità dell'anno precedente salvo conguaglio.

## **Art. 24 Il Direttore**

1. Al Direttore compete l'attività di gestione generale per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali per il perseguimento delle finalità del Consorzio.
2. Il Direttore viene nominato dal Presidente del Consorzio, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico viene affidato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa deliberazione motivata, di diritto privato.
4. E' rimessa all'apposito regolamento l'indicazione di requisiti e l'individuazione di particolari professionalità che si rendano opportune per la nomina, nonché l'attribuzione delle funzioni e competenze.
5. In particolare svolge tutte le attività gestionali e tecnico - manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi e/o soggetti del Consorzio.
6. In caso di vacanza, assenza o impedimento, l'incarico potrà essere affidato al Responsabile del Servizio, figura apicale dell'Ente.

## **Art. 25 Disciplina degli atti amministrativi.**

1. L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione emanano i loro provvedimenti con la forma di "Deliberazione del ...". Gli Organi monocratici e i Funzionari con la forma di "Determinazione del...".
2. Tali provvedimenti devono essere pubblicati in apposito Albo aperto al Pubblico, nella sede dell'Ente, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione, per 10 (dieci) giorni consecutivi. La pubblicazione avviene mediante estratto contenente luogo e data di assunzione, numero progressivo e oggetto dell'atto. Detti provvedimenti entrano in vigore al momento della pubblicazione.

**Art. 26****Organizzazione degli Uffici e Servizi**

1. L'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio e stabilisce le modalità di coordinamento.
3. Esso si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita al Direttore ed alle strutture organizzative che realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Consorzio in modo ordinato in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:
  - a) la struttura organizzativa-funzionale;
  - b) la dotazione organica;
  - c) le funzioni, competenze e responsabilità del Direttore, del Segretario e degli altri soggetti organizzativi singoli e collettivi;
  - d) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
  - e) i diritti e doveri e sanzioni disciplinari;
  - f) le modalità organizzative del Collegio arbitrale;
  - g) il trattamento economico in conformità alle disposizioni dei relativi contratti di lavoro;
  - h) l'istituzione e le funzioni del nucleo di valutazione.
5. Il Consorzio applica, in proposito, la disciplina degli istituti dei rapporti di impiego dell'area del personale degli enti locali quale risulta dai contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli Venezia Giulia.
6. Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può avvalersi, oltre che di personale proprio, anche di personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici, di rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa e può affidare all'esterno determinati servizi avvalendosi anche della cooperazione, con particolare riguardo alla cooperazione sociale. Viene favorita la possibilità per i soggetti privati e le Associazioni di volontariato di concorrere alla realizzazione dei servizi medesimi. Stabilisce altresì opportune modalità di collaborazione e/o convenzionamento con altri Enti, in special modo con quelli consorziati, per la gestione sinergica ed economica di determinati servizi, funzioni ed organismi amministrativi e/o tecnici.

**Art. 27****Sistema di controlli interni**

1. Nell'ambito dell'organizzazione degli uffici il Consorzio deve istituire un sistema di controllo interno, amministrativo, contabile, gestionale.
2. L'applicazione della normativa in materia di controllo di gestione e nucleo di valutazione, è facoltativa. Particolari incarichi in tal senso possono essere conferiti anche all'organo di revisione dell'Ente o al Segretario.
3. Al fine di verificare i costi di servizi e prodotti a domanda e i conseguenti ricavi viene adottato un sistema di controllo economico e di gestione aggiuntivo ed autonomo per gli scopi di cui all'art. 7 della Convenzione e per la redazione dei risultati di gestione da presentare all'Assemblea consortile unitamente al Conto consuntivo.

**Art. 28****Spese**



1. Alle spese per il funzionamento del Consorzio si fa fronte con entrate proprie, con contributi dello Stato, Regione, altri Enti e quote a carico degli Enti consorziati.
2. Gli Enti consorziati definiscono l'importo da devolvere per i servizi del Consorzio in base alle quote di partecipazione.
3. L'Assemblea consortile, in occasione dell'approvazione del bilancio, potrà richiedere agli Enti consorziati la modifica dell'importo a carico degli stessi.
4. Le quote saranno corrisposte dagli Enti consorziati in due rate semestrali anticipate da versare entro il mese di gennaio e giugno.  
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione trova provvisoriamente applicazione la quota dell'anno precedente, salvo conguaglio nella rata di giugno.

#### **Art. 29** **Interessi di mora**

1. In caso di ritardo nel versamento delle quote di contributo, gli Enti consorziati saranno soggetti all'applicazione di un interesse di mora, la cui misura sarà determinata annualmente dall'Assemblea in relazione all'entità degli interessi corrisposti dal Consorzio al Tesoriere per le anticipazioni di cassa.

#### **Art. 30** **Bilancio**

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Consorzio si informa alle disposizioni di legge applicate dagli Enti locali.
2. Il bilancio di previsione va deliberato entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi dell'annualità, dell'unicità, della legalità, della veridicità, della pubblicità, e del pareggio economico-finanziario.
4. Il bilancio di previsione annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato ai sensi di legge.

#### **Art. 31** **Revisione economico-finanziaria**

1. L'Assemblea elegge un revisore, iscritto all'albo dei Revisori contabili.
2. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienze.

#### **Art. 32** **Funzioni e responsabilità del Revisore**

1. Il revisore collabora con l'Assemblea consortile nella sua funzione di indirizzo e controllo.
2. Al Revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione dell'Assemblea consortile che approva il Conto.

**Art. 33**  
**Provvista di locali e attrezzature**

1. Se il Consorzio non è in grado di provvedere direttamente, gli Enti consorziati metteranno a disposizione del Consorzio medesimo propri locali e uffici nonché le attrezzature occorrenti, per l'espletamento ordinario e straordinario dell'attività del **Consorzio**.

**Art. 34**  
**Marchio**

1. Il Consorzio adotta un proprio marchio in conformità con le disposizioni vigenti in materia
2. Il Consorzio può affiancare al proprio marchio ulteriori contrassegni distintivi dei propri specifici servizi.
3. Il Consorzio è autorizzato ad usare gli stemmi dei Comuni e degli altri Enti consorziati.

**Art. 35**  
**Servizio di tesoreria**

1. Il Consorzio ha un proprio servizio di tesoreria e di economato.

**Art. 36**  
**Durata - Recesso - Scioglimento**

1. Il Consorzio ha durata di anni 20 (venti) decorrenti dal giorno della stipula della convenzione.
2. Prima della data anzidetta il Consorzio potrà cessare solo per unanime volontà degli Enti consorziati.
3. Dopo il primo anno di attività il singolo Ente può recedere facendo pervenire al Presidente del Consorzio la deliberazione di recesso entro il 30 agosto. Il recesso decorrerà con il primo gennaio dell'anno successivo.
4. In caso di recesso individuale prima della data di scadenza naturale, la quota di patrimonio e di attività consorziale di spettanza dell'Ente recedente, determinata con le modalità di cui all'art. 28, sarà liquidata al Comune recedente con criteri stabiliti dall'Assemblea generale.
5. In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio, in seguito a valutazione economica, è ripartito in base alle quote di partecipazione ovvero in base ad accordo tra le parti.
6. I beni mobili registrati in inventario prima della sottoscrizione della presente convenzione, resteranno nella proprietà del Consorzio e costituiranno un patrimonio in quote riconducibili ai nove Comuni fondatori sulla base del censimento 2001;
7. I beni mobili acquistati ed inventariati successivamente rientreranno invece nella proprietà del Consorzio e costituiranno un patrimonio in quote riconducibili agli Enti consorziati per le quote di competenza.

**Art. 37**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano, anche in analogia, le norme del DLgs, n. 267/2000.

**Art. 38**  
**Revisione di Statuto e Convenzione**

1. Fatti salvi i necessari adeguamenti di legge, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea consortile, sulla base di una comunicazione del Presidente, valuta in un'apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati e alla dinamica del quadro legislativo.
2. Proposte di modifica alla Convenzione (o allo Statuto) possono essere avanzate anche da un solo Ente consorziato. La relativa delibera, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati o dall'Organo competente per gli altri Enti consorziati, verrà trasmessa entro dieci giorni dal voto agli altri Enti consorziati i quali si pronunceranno con le stesse modalità entro i successivi quarantacinque giorni.
3. Lo statuto potrà essere modificato con il favorevole pronunciamento di soci che rappresentino i 2/3 delle quote di partecipazione.

**Art. 39**  
**Clausola compromissoria.**

1. In caso di controversia le parti si impegnano a non ricorrere ad azioni legali, delegando la risoluzione delle stesse ad un collegio arbitrale composto da arbitri nominati da ciascuna delle parti in disaccordo, i quali a loro volta, provvederanno a nominare il Presidente.
2. Nel caso di disaccordo sulla scelta del Presidente lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Gorizia.

**Art. 40**  
**Entrata in vigore**

1. Lo Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Enti consorziati,

**Art. 41**  
**Norme transitorie e finali**

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, fino all'entrata in vigore dei regolamenti consortili, continueranno ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti all'entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. per l'anno 2008 le quote di partecipazione alle attività del Consorzio per gli Enti le cui quote saranno stabilite con il sistema degli Abitanti equivalenti, sono fissate forfettariamente in Euro 1.000,00.
3. Il sistema dei controlli interni per la parte riguardante i costi di servizi e prodotti a domanda partirà dal 1 gennaio 2008.

**Approvato con deliberazione assembleare n. 1 dd. 24.01.2008**  
**Modificato con deliberazione assembleare n. 3 dd. 25.03.2010**

L'art. 5, c. 2, oggetto di modifica approvata il 25.03.2010, nella stesura approvata il 24.01.2008, recitava:  
"Per le finalità di cui sopra, il Consorzio attiva i seguenti servizi, se del caso da ordinarsi con apposito regolamento:

- a. Istituto di ricerca storica e Archivio della memoria;
- b. Edizioni del Consorzio Culturale del Monfalconese (pubblicazioni monografiche e periodiche, editoria elettronica, prodotti multimediali);
- c. Biblioteca specializzata nei settori di competenza;
- d. Sistema Bibliotecario Territoriale;
- e. Fototeca e centro di documentazione fotografica;
- f. Attività di formazione ed aggiornamento professionale nelle materie di competenza."